

Parte nona

***Aspetti giuridici della tracciabilità e della
rintracciabilità nel settore alimentare***

G. Nicoletti

1. NOZIONE ED ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA TRACCIABILITÀ E DELLA RINTRACCIABILITÀ

I termini “tracciabilità” e “rintracciabilità”, usati spesso come sinonimi, rappresentano, in realtà, due concetti autonomi e tra loro differenti, espressione di due diversi momenti della filiera produttiva.

Quando si parla di tracciabilità¹ si suole, comunemente, fare riferimento a quei principi e quei criteri guida che postulano la adozione di adeguati sistemi operativi atti ad individuare tutti i soggetti che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione di un alimento, naturale o trasformato, rendendo possibile, di fatto, “tracciare” il percorso da esso seguito.

La rintracciabilità² indica, invece, l’operazione inversa (*rectius*, la possibilità dell’operazione inversa) di colui il quale, cioè, al fine di stabilire l’identità, la storia, l’origine di un prodotto, ripercorre a ritroso un tragitto già compiuto e ne “rintraccia” il punto di partenza: l’*iter*, in altre parole, che vale a costituire il segno della trasparenza e della accessibilità del consumatore alla filiera produttiva.

I mentovati canoni hanno rappresentato dei veri e propri paradigmi allorquando, a seguito della globalizzazione dei mercati e dell’avvenuta liberalizzazione degli scambi all’interno dell’U.E., i legislatori nazionale e comunitario hanno ritenuto necessario operare un più incisivo ed efficace controllo sulla sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari affinché fosse assicurato il rispetto della salute pubblica dei cittadini, quale valore assoluto, prevalente su qualsivoglia interesse di natura patrimoniale e, comunque, pienamente compatibile e coerente con le esigenze economiche delle imprese.

A tal fine è stato, nel corso del tempo, approntato un complesso sistema normativo che, disciplinando la tracciabilità (volontaria e/o obbligatoria) di un alimento, consentisse, non soltanto la sua riconoscibilità sul mercato da parte dei consumatori, ma ne garantisse, al contempo, la rintracciabilità da parte degli organismi nazionali e comunitari preposti alla tutela sanitaria degli alimenti, fungendo da valido strumento di informazione della P.A. nella lotta contro le frodi alimentari³.

¹ Sulla nozione di tracciabilità, in dottrina: DI MARTINO, *Rintracciabilità obbligatoria e rintracciabilità volontaria nel settore alimentare*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente*, 2005, p.141; Id., *La tutela dei consumatori: sulla qualità e sicurezza dei prodotti anche alimentari*, in *Scritti giuridici in memoria di G.Cattaneo*, Milano 2002, 559 e ss.; COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2004, 408 e ss.; BORGHI, *Tracciabilità e precauzione: nuove e vecchie regole per i produttori mediterranei nel mercato globale*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente*, 2004, 75.

² In dottrina sulla rintracciabilità: ALBISINNI, *Rintracciabilità di filiera nelle produzioni animali per la sicurezza alimentare*, in *Accademia dei Georgofili*, dicembre 2004; PERI - DI MARTINO, *La rintracciabilità di filiera: aspetti tecnici e giuridici*, in *Alimenta, Commentario tecnico giuridico della produzione agro alimentare*, 2004, 7; TORTORETO, *Aspetti giuridici della rintracciabilità di filiera*, in *Nuovo dir. agr.*, 2001, 673, CALCAGNI, *Rintracciabilità delle carni bovine: garanzia per il benessere dei consumatori*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente*, 2000, 236; MARINI, *Relazione sulla rintracciabilità di filiera*, in *Atti del Convegno organizzato dall’Accademia dei Georgofili*, 2000.

³ Con riferimento alla nozione di frode alimentare, v.si in dottrina: SABELICO, *Note pratiche di legislazione vitivinicola*, Milano, 2001, 439 e ss.

2. EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA TRACCIABILITÀ ALIMENTARE

Per meglio comprendere l'origine e la funzione dell'istituto in argomento, appare opportuno compiere una breve analisi dell'*excursus* normativo che ha condotto all'emanazione del Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002⁴ (che “*stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare*”) il quale, come noto, ha sancito, per la prima volta, la obbligatorietà della rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime.

Di “tracciabilità di un bene” si principiò a discutere, tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta, con esclusivo riferimento a prodotti industriali non alimentari: con il Reg. CEE del 20.12.1985 n. 3821, fu imposta, infatti, la rintracciabilità degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada; con il Reg. CEE 14 giugno 1993 n. 42, fu prescritta la rintracciabilità di dispositivi medici; ed, ancora, nel 1997, fu disciplinata la tracciabilità delle apparecchiature a pressione e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Nel 2001, poi, si pervenne all'emanazione della Dir. CEE 3.12.2001, n. 95 (sulla sicurezza generale dei prodotti), la quale riconobbe la reale funzione della rintracciabilità, ossia quella di strumento di autocontrollo, idoneo a garantire la sicurezza di tutti i prodotti⁵.

Elaborato, quindi, per il settore della produzione non alimentare, il principio in esame ha trovato ingresso anche nel comparto delle produzioni destinante al consumo.

In un primo momento, il legislatore comunitario è intervenuto con disposizioni specifiche che garantissero la qualità e la sicurezza di singoli prodotti attraverso un regime di tracciabilità obbligatoria di alimenti, di volta in volta individuati dai regolamenti.

A tal proposito si ricordano⁶:

- 1) il Reg. CEE 24 giugno 1991, n. 2092, il quale, all'art 9, ha delineato un sistema di tracciabilità delle produzioni da coltivazione biologica;
- 2) il Reg. CEE 15 luglio 1991, n. 492, che ha imposto la tracciabilità dei molluschi bivalvi vivi;
- 3) il Reg. CE n. 104/2000, sulla riforma dell'OCM pesca, ed il relativo regolamento di attuazione (Reg. CEE n. 2065/2001), che, dopo aver dettato le designazioni e i relativi codici dei pesci, hanno previsto che gli Stati membri istituissero un regime di controllo della rintracciabilità dei prodotti della pesca e della acquacoltura;
- 4) il Reg. CE n.1760/2000 che ha novato la disciplina della rintracciabilità della carne bovina, precedentemente disciplinata dal Reg. CEE n. 820 del 1997;
- 5) il Reg. CE 14 agosto 2001 n. 1651 (successivamente modificato), recante norme sulla commercializzazione delle uova;
- 6) il Reg. CE 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva;
- 7) il Reg. CE 22 settembre 2003, n. 1830, il quale ha imposto un regime di rintracciabilità obbligatoria per gli OGM, nonché per gli alimenti e mangimi da esso ottenuti.

⁴ In GUCE n. L031 del 1.2.2002, 1-24.

⁵ In senso conforme, DI MARTINO, *Rintracciabilità*, op. cit. p. 142

⁶ Per una più attenta disamina dello sviluppo normativo in tema di tracciabilità alimentare, DI MARTINO, *Rintracciabilità*, op. cit. p. 142

3. LA NOZIONE DI TRACCIABILITÀ OFFERTA DAL LIBRO BIANCO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

Dopo essere entrata a far parte del sistema delle fonti, il principio di rintracciabilità dei prodotti, quale strumento di tutela della salute dei consumatori, è stato, poi, recepito e valorizzato nel c.d. “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare”, del 12 gennaio 2000, nel quale è assunto a caposaldo di una politica alimentare “più coerente, efficace e dinamica”, tesa ad “affrontare le carenze derivanti dall’attuale sistema settoriale, rigido, che ha limitato la sua capacità di affrontare in modo rapido ed efficace i rischi per la salute umana”.

La Comunità europea, infatti, dopo avere affermato che “la politica di sicurezza alimentare deve basarsi su un approccio completo ed integrato, che consideri “l’intera catena alimentare, tutti gli Stati membri, la frontiera esterna dell’U.E. come anche il suo interno, le tribune decisionali a livello internazionale e di U.E. nonché tutte le fasi del ciclo decisionale a livello politico”, conclude sostenendo che tale politica richiede necessariamente la rintracciabilità dei percorsi dei mangimi, degli alimenti e dei loro ingredienti.

In tal senso, il legislatore ha auspicato l’introduzione di procedure adeguate ad agevolare il raggiungimento della detta rintracciabilità, attraverso l’imposizione di una serie di obblighi in capo alle imprese produttrici, quali il ritiro dal commercio di prodotti che possano presentare un rischio per la salute dei consumatori e la tenuta di registri dei fornitori di materie prime e di ingredienti.

4. ARTT. 3, 18 E 58 REG. CE 21 GENNAIO 2002, N. 178

Il principio della tracciabilità tratteggiato, nei suoi elementi essenziali, nel capitolo secondo del Libro bianco, è stato, successivamente, trasfuso ed organicamente disciplinato dal citato Reg. CE 21 gennaio 2002, n.178⁷.

Il richiamato regolamento, muovendo dalla constatazione empirica che l’impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti, prefigura, al considerando 28, la necessità di apprestare un adeguato sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti alimentari.

Al riguardo, mette conto sottolineare che il regolamento, per la prima volta, fornisce, all’art. 13, comma 1, n.15, una compiuta definizione del concetto di rintracciabilità, segnatamente individuato come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso, di un alimento, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.

Puntualizzato il significato della rintracciabilità, siccome inequivocamente ed esaustivamente individuato dal legislatore (cfr. altresì, le spiegazioni di cui ai punti nn. 16, 17 e 18), gioverà precisare quanto agli scopi, che questo fondamentale strumento di controllo si prefigge di assicurare maggiore celerità ed efficacia nella risoluzione di problematiche connesse alla sicurezza degli alimenti attraverso provvedimenti di ritiro mirati e informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli.

Più specificamente, la tracciabilità offre la possibilità di individuare l’elenco degli acquirenti, con una serie di importanti corollari:

- 1) conoscibilità del nome di tutti gli operatori e dei fornitori di una data azienda alimentare (rintracciabilità di filiera) ed, eventualmente, di coloro che hanno partecipato alla

⁷ Il Regolamento CEE n.178/02 intende stabilire, al contempo, “i principi generali in base ai quali si possono commerciare gli alimenti e i mangimi”, nonché “i requisiti generali affinché soltanto gli alimenti e i mangimi sicuri siano immessi sul mercato” (considerando 27). Ben può dirsi che il regolamento persegue la finalità di dettare i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare europea. In senso conforme, NICOLINI, *Il prodotto alimentare: sicurezza e tutela del consumatore*, Verona, 2003, p. 2 e ss.; COSTATO, *Il Regolamento 178/2002 e la protezione dei consumatori di alimenti*, in *Nuovo dir. agr.*, n.1, 2002, p.61 e ss..

produzione di ogni singola unità di prodotto dell'impresa considerata (rintracciabilità di filiera di prodotto).

- 2) facilitazione del ritiro dal mercato di un prodotto, ove sia verificata la presenza di rischi imprevisti per la salute umana o per l'ambiente;
- 3) monitoraggio specifico dei possibili effetti sulla salute umana o sull'ambiente;
- 4) agevolazione per indicazioni più puntuali nelle etichette, con corrispondente semplificazione nei controlli relativi alla veridicità di quanto ivi riportato⁸.

Secondo gli auspici del Libro Bianco, viene a prendere forma, così, un articolato congegno volto alla identificazione e alla registrazione dei prodotti alimentari in guisa da renderne sicuro il loro percorso nelle diverse fasi di creazione e distribuzione, permettendo l'individuazione della "storia di un alimento o di un suo componente" per scoprire e contenere rapidamente eventuali focolai di crisi⁹.

L'art. 18, ai commi 2, 3, e 4, infatti, impone agli operatori del settore una serie di obblighi finalizzati alla individuazione sia dei fornitori, sia degli acquirenti, con la previsione, per altro, di adozione di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni pertinenti.

La norma, in particolare, stabilisce che: "gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i loro prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documenti o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche".

A ben vedere, a tenore del richiamato disposto normativo, la rintracciabilità del prodotto o di un suo elemento ritenuto pericoloso, deve riguardare tutte le fasi della produzione e della distribuzione secondo una progressione ascendente per risalire a tutti gli stadi della catena dell'offerta e ritrovare l'origine del lotto e le cause di eventuali difetti ovvero, in alternativa, secondo una progressione discendente per conoscere la destinazione di un lotto o delle sue parti per bloccarne, ove necessario, la vendita.

Comunque, al di là della indubbia vincolatività del precetto comunitario¹⁰, resta affidato alle competenti autorità nazionali la definizione delle modalità per la promozione e la istituzione di un sistema di rintracciabilità degli alimenti siccome delineato dal Reg. 178/2002

5. RINTRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA.

La suesposta disciplina si è innestata, in Italia, nell'alveo di una normativa nazionale che, già dal 2001, regolamentava modalità di promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze atte a far parte di un alimento o di un mangime¹¹.

⁸ In senso conforme, DI MARTINO, *Rintracciabilità*, op.cit., p.145.

⁹ NICCOLINI, op. cit., p.72; in senso, conforme, GIUSSANI, *La tutela degli interessi collettivi nella nuova disciplina dei diritti dei Consumatori*, in Danno e responsabilità, 1988, 1061 e ss.

¹⁰ Solo la tracciabilità alimentare, a differenza di quella prevista indistintamente per tutti i prodotti della Dir. CE 3 dicembre 2001, n.95, è prevista come obbligatoria. La ragione può ravvisarsi nel fatto che, nel settore alimentare più che altrove, la fiducia del consumatore nel mercato è stata gravemente provata dai noti scandali della BSE, del pesce al mercurio, dei polli alla diossina e dell'fta epizootica.

¹¹ DI MARTINO, *Rintracciabilità*, op. cit., p.144; Id., *La tutela dei consumatori*, op. cit., p. 568 e ss.

L'art. 18 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (“*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”) ha dettato, infatti, i principi che devono informare un sistema volontario di tracciabilità, i quali possono essere così sintetizzati:

- 1) promozione di accordi di filiera, finalizzati alla massima adesione al sistema volontario di tracciabilità;
- 2) predisposizione di un sistema di certificazione e di un piano di controllo atto a garantire siffatto sistema;
- 3) promozione ed incentivazione di tale meccanismo, attraverso la concessione di aiuti alle imprese che assicurino la tracciabilità volontaria e certificata.

Ad un sistema di tracciabilità volontaria di filiera di prodotto, quindi, previsto dal legislatore nazionale, al citato art. 28 D.lgs. n. 228/01, il legislatore comunitario ha, con il Reg. CE n. 178/02, affiancato un meccanismo tracciabilità di filiera obbligatorio, al fine di garantire la qualità e la sicurezza del prodotto in tutte le sue fasi, tutelando appieno la salute dei consumatori¹².

A seguito della emanazione, poi, del regolamento comunitario sulla sicurezza alimentare, il legislatore nazionale, con la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, ha delegato al Governo il compito di ridefinire, tra l’altro, “gli strumenti relativi alla rintracciabilità, all’etichettatura ed alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo, l’adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera” (art.1, lett. n).

Prendendo atto, quindi, delle distinte specificità delle filiere alimentari e del diverso approccio con cui il tema in discorso è stato affrontato dalle varie organizzazioni di produttori nei singoli comparti produttivi, l’Italia sembra avere optato per una legislazione differenziata di tipo verticale, con norme *ad hoc* per ciascun settore produttivo.

La scelta, operata dal Parlamento nazionale, di affiancare ad una rintracciabilità obbligatoria generale, una tracciabilità differenziata per filiere produttive è certamente condivisibile laddove si ponga mente al fatto che la rintracciabilità dei prodotti varia in ragione delle caratteristiche tecniche degli stessi: la tracciabilità dei prodotti cerealicoli, ad esempio, si realizza facendo riferimento ad elementi ed a tecniche di produzione diversi rispetto a quelli che concorrono ad attuare la tracciabilità di prodotti lattiero caseari.

D’altro canto, l’esigenza che ogni comparto alimentare presenti sue proprie esigenze organizzative, non implica *ipso facto* la necessità del moltiplicarsi delle norme alimentari a cascata in senso verticale¹³, ma determina esclusivamente una variazione delle modalità tecniche di esplicazione della rintracciabilità, lasciando immutati i principi generali ad essa connessi¹⁴.

6. LA RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA (R.F.) E LA RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA DI PRODOTTO (R.F.P.)

A prescindere dalle peculiarità connesse ai comparti produttivi di riferimento, la rintracciabilità, può tecnicamente essere attuata in due modi: limitandosi a fornire la documentazione di tutti i fornitori e di tutti gli acquirenti di un’impresa, ossia dei flussi materiali di *input* ed *output* (rintracciabilità di filiera); ovvero individuando con esattezza i fornitori di tutti gli ingredienti che specificamente compongono un singolo prodotto (rintracciabilità di filiera di prodotto).

La distinzione tra rintracciabilità di filiera e rintracciabilità di filiera di prodotto assume rilevanza non solo sul piano operativo, ma anche sotto un profilo strettamente giuridico, in quanto consente di ovviare alla confusione che ingenera il termine “(rin)tracciabilità di filiera” quando viene impiegato per indicare fattispecie tra loro differenti.

¹² Sul possibile conflitto tra le due fonti sopra richiamate, DI MARTINO, *La tutela*, op.cit., p. 577

¹³ Sul pericolo di una moltiplicazione delle norme alimentari a cascata: PERI, in PERI – DI MARTINO, *La rintracciabilità di filiera: aspetti tecnico-giuridici*, op. cit., p. 8.

¹⁴ In senso conforme, DI MARTINO, *Rintracciabilità*, op. cit., p. 145.

La rintracciabilità di filiera di prodotto permette, infatti, un controllo più incisivo rispetto alla rintracciabilità di filiera, in quanto non si riferisce, al pari di quest'ultima, alla generica produzione di una data azienda, ma "ad ogni unità di prodotto materialmente ed individualmente identificabile. Il che, in termini operativi, obbliga ad una gestione dei processi produttivi per lotti, in modo che in ogni momento sia possibile l'identificazione delle singole aziende che hanno contribuito alla lavorazione di una materia prima o di un *bactch* di semilavorato o di un lotto di confezionamento¹⁵".

Per attuare questo tipo di tracciabilità diviene dirimente specificarne la definizione, che, a differenza di quella genericamente contenuta nel Reg. CE n.178/2002, si esprime nella "identificazione delle aziende che hanno contribuito alla formazione e alla commercializzazione di un'unità di prodotto materialmente e singolarmente identificabile".

Solo nell'ambito di una gestione per lotti, infatti, il processo di tracciabilità può riuscire a trovare un'esplicazione precisa e consentire il percorso a ritroso dal punto della vendita finale al produttore della materia prima di partenza.

Emerge, *ictu oculi*, che il sistema della rintracciabilità, soltanto se inteso nel senso della tracciabilità della filiera di prodotto, consente, oltre che il ritiro mirato dei prodotti dal mercato, anche la selezione delle cause dannose, al fine di attuare una corretta ripartizione delle responsabilità giuridiche (civili, penali e amministrative) fra gli operatori intervenuti nella filiera.

Dal punto di vista strettamente giuridico, quindi, è agevole rilevare che solo la ricostruzione puntuale della tracciabilità della filiera di prodotto sulla base di una gestione per lotti di prodotti, consente di individuarne le eventuali responsabilità nei singoli segmenti della filiera "isolando il responsabile del rischio, senza mettere in un unico calderone di sospetto tutti i fornitori dei fornitori¹⁶", con evidente discredito dell'economia aziendale e del mercato alimentare¹⁷.

7. DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLA TRACCIABILITÀ

Il Regolamento CE n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare ha fornito, quindi, agli stati membri un valido strumento di repressione delle "frodi alimentari¹⁸" e delle frodi nel commercio.

Imponendo agli operatori del settore un regime di tracciabilità degli alimenti, il regolamento sulla sicurezza alimentare ha, infatti, ridefinito ed ampliato i confini del penalmente rilevante, tutelando in maniera più incisiva i beni giuridici della *salute* (individuale e collettiva) *dei consumatori* e *l'interesse economico dello Stato* al normale esercizio dell'attività commerciale ed industriale svolta dai privati¹⁹.

Attraverso la previsione di una serie di obblighi finalizzati alla individuazione dei fornitori, degli acquirenti e all'adozione di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni pertinenti, il legislatore comunitario è intervenuto colmando il vuoto normativo in tema di sicurezza dei prodotti, svolgendo, di fatto, una funzione integratrice del diritto penale agro-alimentare²⁰.

La mancata attuazione o la inadeguatezza del sistema di rintracciabilità obbligatoria potrà, quindi, determinare in capo ai singoli operatori della filiera, il configurarsi di profili di penale responsabilità, per l'inottemperanza di norme poste a tutela dell'incolumità del consumatore (Libro II, Titolo VI codice penale, "*Delitti di comune pericolo mediante frode*"), dell'economia pubblica (Libro II, Titolo VIII

¹⁵ PERI, in PERI – DI MARTINO, *La rintracciabilità di filiera: aspetti tecnico-giuridici*, op. cit. p.7

¹⁶ PERI, in PERI – DI MARTINO, *La rintracciabilità di filiera: aspetti tecnico-giuridici*, op. cit., p.8.

¹⁷ DI MARTINO, *La tutela*, op.cit., p. 575.

¹⁸ Sulla nozione di "frode alimentare", in dottrina, PADOVANI, *L'avvenire della legislazione sulle frodi alimentari*, in *Atti del Convegno in memoria di Corazza*, Mantova,1997, p. 21.

¹⁹ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, I, 1997, 647.

²⁰ Sulla funzione integratrice del diritto comunitario sul diritto penale agro-alimentare, DE BERNARDI, *La disciplina sanzionatoria italiana in materia alimentare*, in *Riv. Trim. dir. pen. ec.*, 1994, 52 e ss..

codice penale, “*Delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio*”), oltrecchè dell’igiene e sicurezza degli alimenti (legge n. 283 del 1962, “*Disciplina igienica della produzione di sostanze alimentari e delle bevande*”).

8. CONCLUSIONI: IL TIPO DI RINTRACCIABILITÀ OBBLIGATORIA DAL 1° GENNAIO 2005, IN ITALIA

In conclusione, il Reg. CE n. 178/02, sancendo l’obbligo della rintracciabilità dal 1° gennaio 2005 (art. 18 e 65), impone, da tale data, alle imprese del settore agro-alimentari e dei mangimi di approntare sistemi di rintracciabilità di tutti i loro prodotti, compresi quelli agricoli non confezionati, quali appunto i cereali, che allo stato attuale della legislazione possono essere venduti sfusi, privi di etichette e di indicazione del lotto.

Orbene, dato che la definizione di rintracciabilità offerta dal richiamato regolamento si attaglia ad entrambi i tipi di tracciabilità delineabili sul piano tecnico (rintracciabilità di filiera e rintracciabilità di filiera di prodotto), la norma, in punto di fatto, lascia aperto il problema di quale tracciabilità sia divenuta, in concreto, obbligatoria.

Tale lacuna normativa, la quale potrà essere colmata, *de iure condendo*, dai legislatori nazionali, apre lo scenario a forme di rintracciabilità di filiera, di fatto parziale, che falserebbero la percezione che il pubblico dei consumatori ha dell’efficienza presunta della sicurezza alimentare europea, alterando irrimediabilmente, attraverso forme di attuazione del regolamento sulla sicurezza alimentare differenti nei singoli stati membri, le normali regole di concorrenza all’interno dell’Unione.

Siffatto risultato, a bene vedere, penalizzerebbe soprattutto quegli stati che, al pari dell’Italia, puntano ad una legislazione tesa a promuovere forme di agricoltura biologica e sostenibile e a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti agro – alimentari e si pongono in termini critici nei confronti di forme di produzione di alimenti geneticamente modificati.

